



# Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

## CERTIFICAZIONE VETERINARIA 3.0 E AMMINISTRAZIONE DIGITALE - DALLA CARTA AL WEB

### Fondamenti di diritto sanitario e del lavoro per il corretto esercizio delle funzioni di S.P.V.

La certificazione veterinaria: aspetti teorici, normativi e applicativi nell'era della dematerializzazione. L'intervento delle diverse figure professionali

**Folgaria (TN) - 5, 6 marzo 2018**



## CERTIFICAZIONE VETERINARIA 3.0 E AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La **certificazione consiste nell'attestazione scritta** di fatti, situazioni, stati di carattere clinico e qualsiasi altra situazione che sia tecnicamente **apprezzabile e valutabile dal veterinario** nell'esercizio della propria attività professionale. **Con la certificazione il veterinario concretizza la propria attività professionale** nell'aspetto più squisitamente tecnico ed intellettuale con notevoli ricadute in campo sociale ed economico, quali la movimentazione di merci e animali a livello mondiale o al pagamento dei premi della condizionalità a livello locale, attività rese possibili anche attraverso i meccanismi della certificazione. Appare quindi **utile ripercorrere** gli aspetti deontologici, giuridici delle attestazioni sanitarie e delle **responsabilità** civili e penali correlate all'estensione delle stesse. Ciò **anche alla luce delle attuali modalità** di programmazione, registrazione e rendicontazione delle attività di controllo ufficiale che sono sempre più frequentemente **legate all'utilizzo di programmi informativi condivisi da varie Autorità di controllo** (servizi veterinari delle ASL, Regioni, Ministero della Salute). **La dematerializzazione** della certificazione veterinaria interessa anche la specifica attività **della farmacovigilanza** con l'introduzione del nuovo sistema informatizzato di tracciabilità dei medicinali veterinari ed in particolare della "ricetta elettronica".



# UN "NUOVO" CONTESTO OPERATIVO (1)

- Il processo di privatizzazione della PA lungo tre lustri
- Il processo di neo pubblicizzazione "completato" in un solo lustro
- La tumultuosa evoluzione normativa
- Crisi economica, spending review e revisione del SSN universalistico
- La ribalta del difensivismo, clinico, dirigenziale, economico
- Normativa sulla prevenzione della corruzione
- Norme e codici sul comportamento
- Amministrazione "trasparente" e "valutazione" del risultato
- Provvedimenti "organizzativi" generali e "personali...stici"
- Modificazioni strutturali e funzionali, rotazione, mobilità
- Responsabilità amministrativa, dirigenziale, disciplinare

## UN "NUOVO" CONTESTO OPERATIVO (2)

### ART. 97 Cost.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie di funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

## UN "NUOVO" CONTESTO OPERATIVO (3)

Il nuovo modello di sicurezza alimentare introdotto con il Reg. 178/2002 impone ....

- ... che l'Autorità competente adegui i propri strumenti gestionali ed operativi
- ... che le autorità sanitarie adeguino la propria struttura organizzativa anche in termini di dotazione e qualificazione del personale .... (modello?)
- ... che l'efficienza e l'efficacia dell'azione di controllo siano indissolubilmente legate all'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle autorità sanitarie competenti

# ORGANIZZAZIONE E AUTORITÀ IN SP E SA (1)

## IL "7 QUATER" - i LEA e il "mandato internazionale"

**D.LGS. 502/1992 ART. 7 quater - ex 229 "Bindi" / ex 158 "Balduzzi"**

I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite

Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite

# ORGANIZZAZIONE E AUTORITÀ IN SP E SA (2)

L'organizzazione dipartimentale; effetti sull'organizzazione del lavoro ... per discipline

La collocazione dell'Autorità ...

Amministrativa, Sanitaria, Competente, Giudiziaria, ... //

Competenza, incompetenza ed efficacia dell'azione sanitaria (Amministrativa e di Polizia Giudiziaria)

Il datore di lavoro pubblico ... privatizzato:

il sistema e gli effetti della "amministrazione delegata"

il dirigente medico fra gerarchia e autonomia

il medico ... dirigente ... subordinato ..., manager o professional ?



# AUTORITÀ COMPETENTI

## ESERCIZIO DEL POTERE

### AUTONOMIA E/O COORDINAMENTO?

Le Autorità competenti, ....

"nella qualità" di Autorità amministrativa, sanitaria, giudiziaria

Funzionari "nell'organico" (?) delle AA.CC. ....

nella qualità di dirigenti/non dirigenti, PU/IPS/UPG-Aus.PG

L'esercizio della funzione amministrativa/sanitaria con potere diretto o delegato, nonché della funzione "certificativa" sanitaria, in relazione al modello organizzativo della PA: il potere autoritativo e la sfera giuridica soggettiva dell'utente/OSA

L'esercizio delle "funzioni di PG", le relazioni interne e quelle esterne, anche ed ancora in relazione al modello organizzativo



# PROCEDIMENTO E PROVVEDIMENTO

## LEGGE N. 15 / 2005 - ART. 14.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:

### "CAPO IV-bis

## EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO"

ART. 21-bis.

(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).

## (1) RESPONSABILITÀ PENALE

La responsabilità penale grava sulla persona del pubblico funzionario, quando nell'esercizio delle sue funzioni commetta atti o fatti previsti come illeciti penalmente perseguibili secondo le disposizioni di legge e/o del C.P. La responsabilità penale è individuale e personale e nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (Cost. artt. 25-27).

## (2) RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità civile grava sulla persona del pubblico funzionario, quando nell'esercizio delle sue funzioni compia atti in violazione di diritti giuridicamente tutelati, cagionando ad altri un danno ingiusto per fatto doloso o colposo, ivi compresa la lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa (C.C. art. 2043). Chiunque abbia commesso il fatto che ha cagionato il danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno stesso. I pubblici funzionari che abbiano compiuto atti in violazione di diritti sono direttamente responsabili del danno cagionato, ma la responsabilità civile si estende alla Pubblica Amministrazione (Cost. art. 28). Qualora il pubblico funzionario abbia cagionato danno ingiusto con colpa grave la P.A. può esercitare il diritto di rivalsa per la parte di danno direttamente imputabile al funzionario stesso.

### (3) RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

La responsabilità patrimoniale, detta anche erariale, può assumere le caratteristiche di responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile. La responsabilità amministrativa incombe sul pubblico funzionario che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente o ad altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione (ex D. Lgs. 165/01). La responsabilità amministrativo-contabile implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un pubblico funzionario detto "agente contabile" (non necessariamente "nominato"), ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri, derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, che abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente o ad altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.



## (4) RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

La responsabilità dirigenziale è imputabile al pubblico dirigente quale conseguenza sia del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi annuali (legati alla retribuzione di risultato che, nel caso, può essere decurtata), sia del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi “di mandato” (indicati nel contratto individuale quale oggetto dell’incarico affidato, cui può pertanto conseguire l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale), sia di accertate “incapacità” professionali e/o organizzative, sia della colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione. La responsabilità dirigenziale può anche comportare, nei casi più gravi, il recesso dal rapporto di lavoro, ma non deve in alcun modo essere confusa né può esservi alcuna arbitraria sovrapposizione con la responsabilità disciplinare.

## (5) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare grava sulla persona del dirigente medico o veterinario (diversamente rispetto ad altri pubblici dipendenti, data la specifica previsione contrattuale nazionale che impone di tener conto dei particolari contenuti professionali e delle altre peculiari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente medico – veterinario), in relazione alla violazione degli obblighi di comportamento così come esattamente delineati nello specifico Capo II del vigente CCNL 17/10/2008 – sequenza del 6/5/2010. A partire dalla “riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009) sono previste anche sanzioni di tipo conservativo, laddove invece è sempre stata caratteristica dei ruoli dirigenziali (pubblici e privati) non soggiacere ad alcuna sanzione di tale tipologia, proprio in relazione al fatto che la stigmatizzazione delle mancanze del dirigente nell’esercizio delle sue particolari funzioni si riteneva dovesse avvenire sostanzialmente nell’ambito della responsabilità dirigenziale. Sicché pure nel medesimo CCNL, come sopra detto, si è dovuto sottolineare come la responsabilità disciplinare non debba essere confusa né possa esservi alcuna arbitraria sovrapposizione con la responsabilità dirigenziale.

# URGENZA ... EMERGENZA ... REPERIBILITÀ

## URGENZA (~ emergenza)

necessità impellente, misura cautelare immediatamente necessaria per evitare un danno

(sin. premura, fretta) - (contr. differibilità)

## EMERGENZA (~ urgenza)

Situazione di pericolo da affrontare con tempestività e risolutezza, situazione di particolare gravità pubblica cui corrispondono poteri speciali in capo alla pubblica Autorità

(sin. necessità, pericolo) - (contr. normalità)

## REPERIBILITÀ

>>>> PRONTA DISPONIBILITÀ



# URGENZA .. EMERGENZA .. ORDINANZA S.C.U.

## sentenza n. 2266/2012, Sez. II<sup>^</sup> del Tar Campania Salerno

*Ai sensi dell'art. 54 comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario.*

Le ordinanze in questione presuppongono una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge e ciò giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di motivazione congrua e peculiare.



# Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

## CERTIFICAZIONE VETERINARIA 3.0 E AMMINISTRAZIONE DIGITALE - DALLA CARTA AL WEB

Fondamenti di diritto sanitario e del lavoro  
per il corretto esercizio delle funzioni di S.P.V.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE